
Ipotesi di accordo per il nuovo CCNL A.S.SO.FARM. del 22 luglio 2013

Roma, 31 luglio 2013



assofarm
FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

1. Un nuovo contratto

L'accordo in oggetto (pur garantendo una "continuità economica" con il precedente CCNL a mezzo di erogazione una-tantum a copertura del periodo vacante 01.01.2011 – 30.06.2013) si concretizza, sia dal punto di vista tecnico-giuridico che politico, in un vero e proprio nuovo contratto.

In questo modo si ottiene l'obiettivo principale di creare discontinuità rispetto al passato al fine di ridurre in modo sostanziale la differenza economica e normativa che penalizza il CCNL Assofarm a favore di quello per i dipendenti delle Farmacie Private.

Tale obiettivo era e rimane il principio ispiratore della trattativa per il CCNL così come da mandato delle precedenti Assemblee della Federazione.

2. Salvaguardia (parziale) per i dipendenti in forza al 31.12.2012

Ai dipendenti già in forza al 31.12.2012 viene applicato quanto segue:

Retribuzione lorda: la differenza tra la retribuzione percepita in forza del vecchio CCNL e l'applicazione delle nuove tabelle di CCNL viene conservata ed erogata in forma di *superminimo contrattuale non assorbibile* (fatto salvo il caso di passaggio a livello superiore)

Orario di lavoro: pur con la previsione di diversa modulazione oraria (sulla base di 40 ore settimanali) le ore complessive lavorabili annualmente restano invariate (per effetto di previsione di riduzione orario).

2. Salvaguardia (parziale) per i dipendenti in forza al 31.12.2012 - segue

I dipendenti in forza alla data del 31.12.2012 modificano in pejus il trattamento per quanto riguarda:

Monte ore ferie annuali: il nuovo CCNL stabilisce un valore di 173 ore (rispetto alle 190 precedenti)

Permessi brevi: il nuovo CCNL stabilisce un valore di 12 ore (rispetto alle 24 precedenti) il cui residuo a fine anno (se non godute) viene conservato.

Straordinari: maggiorazioni ridotte per diurno, notturno e festivo anche per effetto del nuovo divisore orario 173

3. I dipendenti di nuova assunzione

Ai dipendenti assunti successivamente il 31.12.2012 si applica:

Nuova tabella retributiva: i minimi retributivi base sono coincidenti con quanto previsto dal CCNL Farmacie Private (scaduto il 31.01.2013) a cui si applicheranno gli incrementi retributivi previsti per la generalità dei dipendenti (+ 107 Euro a regime)

Orario di lavoro: le ore complessive lavorabili annue sono superiori di 32 rispetto ai dipendenti “vecchi assunti” (per effetto di previsione di minori riduzione orario). E' previsto un riallineamento graduale dell'orario di lavoro (ai vecchi assunti) con recupero di 16 ore dopo 3 anni **dall'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato** e restanti 16 ore dopo ulteriori 2 anni. (*)

Permessi brevi: non spettano ore di permesso

(*) tale previsione **non ha impatto economico nel triennio contrattuale** e ci si è riservati di ridefinirla nella prossima trattativa di rinnovo del CCNL

4. Gli incrementi retributivi (e copertura del periodo pregresso)

A tutti i dipendenti in forza alla data del 22.07.2013 spetta, per la copertura del periodo 01.01.2011 – 31.12.2015:

Incrementi retributivi: per totali 107 Euro al 1° livello (farmacista collaboratore ex livello A1) così scaglionati

- 40 Euro a decorrere dal 01.07.2013
- 35 Euro a decorrere dal 01.07.2014
- 32 Euro a decorrere dal 01.10.2015

L'incremento puntuale complessivo è pari circa il 5% (si ricorda che l'ultimo incremento risale al dicembre 2010 con copertura economica sino al 31.12.2010)

Erogazione una tantum: pari a 900 Euro al 1° livello (farmacista collaboratore ex livello A1) a copertura di 30 mesi di vacanza contrattuale (35 mensilità di stipendio) pari a media mese Euro 25,71.

5. Variazioni normative – nuova classificazione

Viene adottata una nuova classificazione dei dipendenti (già anticipata nel regolamento ASSOFARM) coincidente con quanto previsto per il CCNL Farmacie Private ed integrata con alcune figure professionali non presenti in tale CCNL quali Direttore di azienda sino a 3 farmacie, responsabile di importante settore aziendale, coadiutore del direttore di farmacia (ex Q1 , ex Q3)

6. Variazioni normative – orario di lavoro

Si definisce che l'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi di norma consecutivi.

I dipendenti hanno diritto a complessive 104 ore/anno di riduzione orario di lavoro , ridotte a 72 per i dipendenti assunto dal 01.01.2013 (si rinvia alla diapositiva n° 3)

L'azienda può decidere se assorbire la riduzione orario per organizzare la propria attività (azienda / unità operativa / reparto) con orario di lavoro “netto” a 38 ore settimanali (come già oggi avviene in numerose aziende) o, in alternativa, optare per le 40 ore settimanali concedendo permessi individuali su richiesta dei dipendenti per 32 ore/anno ed assegnando le residue ore di riduzione orario (72 o 40) secondo le esigenze aziendali.

7. Variazioni normative – flessibilità dell'orario

A tale fine vengono introdotti e regolamentati due diversi istituti:

Flessibilità con orario settimanale multiperiodale: si intende un periodo *predefinito ed organizzato* in cui uno o più dipendenti/reparti svolgono l'attività lavorativa con orari settimanali differenziati la cui media oraria corrisponde con l'orario settimanale standard adottato dall'azienda (38 o 40 ore): la durata dell'orario settimanale può andare da minimo 34 ore a massimo 46 (senza pagamento di maggiorazioni)

Banca delle ore: a fronte di esigenze straordinarie, il dipendente può venire chiamato ad effettuare prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario settimanale che non daranno luogo a pagamento aggiuntivo ma verranno compensate da pari ore di riduzione lavorativa in periodo successivo senza pagamento di maggiorazioni (fatte salve quelle eventualmente spettanti per lavoro notturno e festivo)

8. Variazioni normative – lavoro festivo

Si ribadisce che il dipendente è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa durante le domeniche ed i festivi per il servizio di guardia farmaceutica (c.d. "turni").

Negli altri casi di aperture festive domenicali si verificherà preliminarmente la disponibilità di personale volontario dopodiché, per le restanti esigenze, verrà effettuata una equa distribuzione tra tutto il personale in forza (sia della farmacia coinvolta all'apertura che di eventuali altre farmacie)

La prestazione di lavoro domenicale/festiva viene normalmente gestita a mezzo di riposo compensativo e pagamento della maggiorazione del 20% per le prime 80 ore/anno per dipendente, elevata al 50% per le ore eccedenti tale limite.

Nel caso non venga assegnato il riposo compensativo è previsto il pagamento dello straordinario (o banca delle ore)

9. Variazioni normative – lavoro straordinario , lavoro notturno , divisore orario

Nuove maggiorazioni per lavoro straordinario :

Straordinario diurno: 20%	(ex 20 – 35%)
Straordinario festivo: 30%	(ex 50%)
Straordinario notturno infrasettimanale(*) 40%	(ex 50%)
Straordinario notturno festivo: 40%	(ex 70%)

(*) la fascia notturna, precedentemente identificata a decorrere dalla normale chiusura serale della farmacia fino alla riapertura mattutina è ora fissata dalle 22,00 alle 06,00

Divisore orario: coefficiente fisso 173 (sostituisce il precedente 165); questo parametro è utilizzato per calcolare la retribuzione oraria (partendo dal lordo mensile) ai fini del calcolo dello straordinario, ferie non godute, maggiorazioni. Si riporta un esempio del risultato della variazione per pagamento di 1 ora straordinaria al 50%:

Anno 2012 – retr.mensile € 2000 / 165 = 12,12 * 1,50 = 18,18

Anno 2013 – retr.mensile € 2000 / 173 = 11,56 * 1,50 = 17,34 (-4,6%)

10. Variazioni normative – malattia e infortunio

Non sono state apportate sostanziali variazioni al trattamento di malattia ed infortunio che viene così modificato:

- primi 6 mesi di malattia: retribuzione spettante 100% (ex 8 mesi)
- successivi 6 mesi di malattia: retribuzione spettante 50% (ex 4 mesi)

Nuova previsione per dipendenti affetti da patologie oncologiche:

- integrale retribuzione sino al massimo di 12 mesi di assenza
- permessi retribuiti per terapie/cure riabilitative pari a 10 ore mensili per dipendente avente diritto nel rispetto del limite massimo annuale per ciascuna azienda di 2 ore per ogni dipendente in forza

11. Variazioni normative – apprendistato, lavoro part-time e contratto a termine

Apprendistato: viene finalmente prevista la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante il farmacista collaboratore. La durata del periodo di apprendistato è pari a 36 mesi con importanti benefici contributivi (risparmio di circa 25%)

Lavoro part-time: è stato introdotto l'istituto del part-time post maternità con oneri graduati a seconda del limite dimensionale delle aziende (nessun obbligo per aziende al di sotto dei 15 dipendenti) e preservando da oneri aggiuntivi le aziende che hanno già in forza dipendenti part-time (a qualunque titolo concessi) in numero superiore alle nuove previsioni.

Contratto a tempo determinato: è prevista la possibilità di superamento del limite massimo di 36 mesi con procedura presso la DTL ed innalzamento della percentuale massima di contratti a tempo determinato al 20%

12. Variazioni normative – relazioni sindacali a livello aziendale

Il presente CCNL (come la maggior parte dei CCNL esistenti e come già era previsto nel precedente CCNL ASSOFARM) presenta frequenti richiami a passaggi sindacali a livello locale.

Tali richiami differiscono, a seconda dell'argomento trattato, e si concretizzano in semplici obblighi informativi (successivi o preventivi), previsioni di confronto (discussione per argomentare, chiarire, ascoltare) , facoltà a concludere accordi e, per alcuni istituti, veri e propri “vincoli” a concludere accordi.

Si precisa che il nuovo CCNL (così come il precedente) prevede una procedura che, decorso un tempo tecnico di 30 giorni senza che si giunga ad un accordo le parti sono libere di assumere le iniziative confacenti l'esercizio dei rispettivi ruoli (art. 51 comma 3 lett. B)

13. Variazioni normative – previsioni di coinvolgimento sindacale

ARGOMENTO	OBBLIGO DI INFORMATIVA	OBBLIGO DI CONFRONTO	ACCORDO FACOLT.	ACCORDO OBBLIG.
Art. 3 - condizioni di miglior favore			SI	
Art. 9 - contratto a termine oltre 36 mesi				SI
Art. 12 Orario di lavoro - generico		SI		
Art. 12 comma 3 - settimana su giorni non consecutivi		SI	SI	
Articolo 12 comma 4 - orario flessibile multiperiodale		SI		SI
Articolo 12 bis - riduzione orario di lavoro		SI	SI	
Articolo 13 - apertura domenicale		SI		
Articolo 15 - banca ore	SI			
Articolo 26 - trasferimento sede nelle grandi città				SI
Articolo 51 - contrattazione secondo livello		SI	SI	
Articolo 52 - modifiche organizzazione aziendale		SI		
Articolo 56 - premio di produttività		SI		SI
Art. 57 - cessione, fusione, trasformazione	SI			

14. Variazioni normative – altre varie

Trasferimenti: non è considerato trasferimento lo spostamento di un dipendente tra diverse farmacie situate nello stesso Comune. Nelle città di rilevante estensione tale materia sarà oggetto di accordo sindacale.

Ecm: estensione della copertura a 50 crediti/anno ed eliminazione del contributo spese forfetario pari a 20 Euro

Scatti anzianità: riduzione dell'importo unitario per singolo scatto ma previsione di un numero massimo di scatti pari a 15 (biennali)

Trattamento di fine rapporto: eliminazione dell'assoggettamento automatico del premio di produttività ai fini del calcolo del TFR.

Confronto tra i due contratti “concorrenti”

CONFRONTO RETRIBUZIONE TRA CCNL FEDERFARMA - ASSO FARM

	ASSOFARM	FEDERFARMA (*)	DIFFERENZA
Retribuzione lorda mensile 31/12/2010 (A1)	1.972,73	1.782,97	189,76
Retribuzione lorda mensile 31/12/2012 (A1)	1.972,73	1.889,97	82,76
Retribuzione lorda mensile 01/07/2013 (SOLO NUOVI ASSUNTI)	1.929,97	1.889,97	40

(*) il CCNL è scaduto in data 31/01/2013

Confronto tra i due contratti “concorrenti”

CONFRONTO TRA CCNL FEDERFARMA - ASSOFARM 2012 - NUOVO ASSOFARM 2013

VALIDA PER TUTTI I DIPENDENTI IN FORZA (VECCHI E NUOVI)

	ASSOFARM 2012	FEDERFARMA	ASSOFARM 2013
Straordinario diurno	+35%	+20%	+20%
Straordinario festivo	+50%	+30%	+30%
Straordinario notturno	+50%	+40%	+40%
Maggiorazione festivo	25%	13%	20% (50% oltre 80 ore/anno)
Maggiorazione notturno	10-20%	10-20%	10-20%
Orario notturno	oltre chiusura ordinaria fino apertura mattino	dalle 22 alle 6	dalle 22 alle 6
Ferie annuali (ore)	190	173	173
Permessi brevi	24	0	12 (zero per i nuovi assunti)
Divisore contrattuale	165	173	173
Istituto banca ore	non previsto	non previsto	previsto
Apprendista farmacista	non previsto	previsto	previsto